Anno 1874. — Roma - Venerdì, 25 Settembre — Num. 229

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA ... L.	11	21	40
Per tutto il Regno ... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA ... L.	9	17	32
Per tutto il Regno ... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 settembre 1874, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale, in Roma, via de' Lucchesi.

PARTE UFFICIALE

Il N. 2058 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge del 10 luglio 1861, num. 94, per l'iscrizione del Gran Libro del Debito Pubblico, e quella dell'11 agosto 1870, n. 5784 (Allegato *D*) per la soppressione delle Direzioni speciali;

Visto il regolamento approvato col R. decreto dell'8 ottobre 1870, numero 5942, per l'Amministrazione del Debito Pubblico;

Vista la legge del 18 dicembre 1873, numero 1726 (Serie 2ª), concernente il passaggio del servizio del Debito Pubblico dalle Prefetture alle Intendenze di finanza;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1° ottobre 1874 le operazioni di Debito Pubblico potranno essere richieste alla Direzione Generale fuori del luogo di sua sede, per mezzo delle Intendenze di finanza, e potranno farsi presso le medesime le dichiarazioni di traslazione, tramutamento, vincolo, svincolo ed altre che secondo la legge del 10 luglio 1861, num. 94, sono permesse presso la Direzione Generale suddetta.

Dal detto giorno gli uffizi di prefettura cesseranno di ricevere le dichiarazioni di cui sopra e cesseranno pure gli uffizi medesimi e quelli di sottoprefetture di ricevere le domande per operazioni di Debito Pubblico sempreché queste importino il ricevimento e la trasmissione di titoli od altri valori alla Direzione Generale.

Art. 2. Tutte le disposizioni contenute nel regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5942, od in altri provvedimenti relativamente alle attribuzioni degli uffici di prefettura e di sottoprefettura circa il servizio del Debito Pubblico, s'intenderanno dal 1° ottobre 1874 applicabili alle Intendenze di finanza.

Le dichiarazioni di traslazione, tramutamento ed altre che si faranno presso gli uffizi d'Intendenza saranno ricevute e controfirmate da un funzionario di grado non inferiore a quello di segretario, che verrà designato dall'intendente.

Le attribuzioni affidate ai prefetti ed ai sottoprefetti dagli articoli 236, 240, 243 e 302 del citato regolamento saranno disimpegnate dagli intendenti.

Art. 3. Gli agenti di cambio ed i notai che al 1° ottobre 1874 si troveranno accreditati presso gli uffizi di prefettura a termini del titolo XXII del citato regolamento, s'intenderanno di pien diritto accreditati per gli effetti medesimi presso gli uffici d'Intendenza della stessa provincia e le disposizioni contenute nel detto titolo circa l'accreditazione, la nomina, i diritti ed i doveri degli agenti di cambio e dei notai per le operazioni di Debito Pubblico saranno applicabili al servizio relativo presso gli uffici d'Intendenza.

Art. 4. Agli articoli 55, 56, 59, 61, 63, 64, 76, 77, 89, 90, 93, 94, 96, 122, 140, 141, 147, 162, 170, 173, 176, 178, 209, 210, 222, 258, 278, 287, 293, 319, 323 e 333 del citato regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942, sull'Amministrazione del Debito Pubblico sono sostituiti quelli contenuti nell'unito allegato visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Tali modificazioni avranno effetto dal 1° ottobre 1874.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.
G. Cantelli.
P. O. Vigliani.

Modificazioni *al regolamento sul Debito Pubblico approvato con R. decreto 8 ottobre* 1870, *n.* 5942.

Art. 55. Le procure speciali per le traslazioni e per i tramutamenti delle iscrizioni delle rendite debbono essere fatte per atto notarile, che può spedirsi in originale, e come suol dirsi *in brevetto*, e debbono contenere le enunciazioni prescritte dall'articolo precedente, non che la dichiarazione esplicita della facoltà accordata al mandatario di operare la traslazione od il tramutamento.

Nelle procure speciali per il tramutamento la facoltà al mandatario di ritirare i titoli che ne provengono, dev'essere esplicitamente dichiarata, o risultare in modo non dubbio dal complesso del mandato.

Nel caso di sostituzione alla procura principale, si deve esibire e depositare contemporaneamente anche quella da cui la seconda prende origine ed efficacia.

In quanto alle procure che si rilasciano dagli uffiziali consolari all'estero, si osservano le disposizioni speciali che le riguardano.

Art. 56. Le procure generali sono pure ammesse quando vi sia data almeno in genere al mandatario la facoltà di alienare le rendite sul Debito Pubblico.

Ove si tratti di procura per rappresentare il mandante nelle operazioni relative alla divisione o liquidazione dei beni tutti provenienti da una eredità, da una fondazione soppressa, da una Società disciolta e simili, le facoltà che ivi si contengano, in genere e senza limitazioni, relativamente all'alienazione di detti beni, s'intenderanno estese anche all'alienazione delle rendite di Debito Pubblico che ne facessero parte, sebbene le rendite non siano espressamente nominate nel mandato.

Art. 59. Le dichiarazioni delle donne maritate per cessioni o per tramutamento devono essere accompagnate dall'autorizzazione del marito o del giudice, secondo le prescrizioni e salvo i casi d'eccezione contemplati dal Codice civile.

L'autorizzazione maritale può prestarsi o con atto a parte o con intervento e sottoscrizione del marito all'atto od alla dichiarazione con cui la moglie consente la cessione od il tramutamento.

L'autorizzazione così prestata alla moglie, in mancanza di espressa dichiarazione in contrario, le serve anche per poter poi promuovere l'esecuzione della operazione, e nel caso di tramutamento, ritirare o fare ritirare le cartelle.

Art. 61. Le dichiarazioni di cessione da farsi a tergo dei certificati d'iscrizione devono esprimere:

a) La cessione che il titolare fa della rendita rappresentata dal certificato;

b) La quota che si cede, qualora la cessione non comprenda l'intera rendita;

c) La persona o le persone a cui è fatta la cessione.

Le dichiarazioni di tramutamento devono indicare:

a) La volontà del titolare di tramutare la rendita in altra al portatore;

b) La quota che si vuole tramutare, se il tramutamento non abbia da comprendere tutta l'iscrizione;

c) La persona o le persone a cui si voglia dare la facoltà di ritirare le cartelle al portatore, quando il dichiarante non intenda di ritirarle egli stesso.

L'incarico dato dal titolare ad un terzo di ritirare le cartelle si ha per revocabile, salvo contraria dichiarazione.

Le dichiarazioni debbono essere sottoscritte dal titolare, e quando ne sia il caso dal marito, dal curatore o da quelle altre persone che intervengano ad autorizzarlo od assisterlo, non meno che da due testimoni alla firma, se le sottoscrizioni si debbano autenticare da notaio.

Art. 63. L'agente di cambio accreditato ed il notaio nell'autenticare le dichiarazioni di cessione o di tramutamento debbono far constare:

a) Che i sottoscrittori sono ad essi conosciuti;

b) Che le sottoscrizioni sono state fatte alla loro presenza;

c) Che il dichiarante è la identica persona designata nella intestazione del certificato, cioè sia il titolare del medesimo, ed ha la piena capacità giuridica di alienare la rendita da esso rappresentata.

Quando la dichiarazione sia sottoscritta anche dal marito, dal curatore, o da altri, che intervengono per autorizzare od assistere il titolare, l'agente di cambio e il notaio debbono pure esprimere la conoscenza che hanno di tali intervenienti, la loro identità, la qualità nella quale intervengono e la firma da essi fatta in loro presenza.

Per le dichiarazioni sottoscritte colla firma della ragione sociale a' termini dell'art. 49 debbono inoltre indicare la persona che ha sottoscritto, ed accertare che la medesima ha qualità per servirsi di detta firma e per alienare la rendita intestata alla ditta o ragione di commercio titolare.

Se nella intestazione il titolare sia designato come minore, o la titolare come maritata, devono, l'agente di cambio ed il notaio, dichiarare espressamente l'avvenuta maggiore età o vedovanza; in difetto di che il cambiamento di stato si dovrà provare cogli opportuni atti dello stato civile.

Le autenticazioni debbono indicare la loro data.

Art. 64. Le dichiarazioni devono, di regola, essere scritte sulla seconda faccia del certificato.

La cessione della rendita, o la delegazione al ritiramento dei titoli non possono essere fatte a favore dell'uffiziale che autentica la firma.

I notai devono nelle autenticazioni uniformarsi al disposto del Codice civile.

Le firme degli agenti di cambio accreditati per le operazioni del Debito Pubblico, fuori del luogo della sede della Direzione generale, debbono essere legalizzate dal presidente della Camera di Commercio locale; quelle dei notai debbono essere legalizzate dall'autorità competente a' termini delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Art. 76. Quando nelle domande di tramutamento o di traslazione non sia indicato il luogo ove si desidera il pagamento delle rate semestrali, questo viene assegnato presso la Cassa della provincia ove il titolare ha domicilio o residenza, o presso la Cassa centrale del Debito Pubblico, quando del titolare non si conosce il domicilio o la residenza

Art. 77. Allorchè in fin di semestre si chiudono i registri contabili per regolare il pagamento della rendita nominativa, le nuove iscrizioni che si accendono dopo la riapertura dei medesimi, nel corso dello stesso semestre, per effetto di traslazione o tramutamento si fanno col godimento del semestre successivo.

Pel pagamento di rate semestrali scadute, il quale più non si possa eseguire sulla esibizione delle cedole o dei certificati a termini degli articoli 161 e 163, si emettono *Buoni* nominativi, e, quando motivi speciali lo esigano, *Buoni* al portatore.

Art. 89. Potranno il tribunale o la Corte prima di pronunziare il decreto, qualora ne ravvisino la convenienza, ordinare che a cura dei richiedenti e mediante iscrizione nei fogli degli annunzi giudiziari od altrimenti sia fatta di pubblica ragione, almeno nella sua sostanza, la domanda da essi presentata, e prefiggere un congruo termine a coloro che potessero avervi interesse per proporre alla cancelleria le opposizioni che avessero a fare contro il suo accoglimento.

Intervenendo opposizioni e non potendosi stabilire l'accordo fra tutti gli interessati, verranno questi dal tribunale rimandati a provvedervi in via contenziosa, e il decreto per la traslazione o il tramutamento non sarà pronunziato se non dopo che siano state, con sentenza passata in giudicato, definite le insorte controversie.

Art. 90. Sulla esibizione dell'originale o di copia autentica del decreto del tribunale o della Corte accompagnato dal certificato d'iscrizione, gli eredi, i legatari ed altri aventi diritto, potranno ottenere la traslazione al loro nome nel modo dal decreto determinato.

Quando invece la rendita, in tutto o in parte, sia da tramutarsi al portatore, gli aventi diritto alla medesima debbono prestare il consenso al tramutamento, a' termini dell'art. 51, eccettuato il solo caso contemplato nell'articolo seguente.

Art. 93. Quando il decreto sia stato pronunziato sulla esibizione di semplice dichiarazione d'esistenza dell'iscrizione rilasciata dall'Amministrazione, l'operazione di traslazione o di tramutamento ha luogo dopo esaurite le formalità prescritte nel caso di perdita del certificato di iscrizione, e sempre quando non sianvi opposizioni, in conformità di quanto è disposto all'art. 68 nei casi di fallimento.

Art. 94. Sempre quando prima di eseguire l'operazione nel modo stabilito nel decreto, venga notificata opposizione per controversia sul diritto a succedere, la operazione non può aver luogo, se non sia prodotta anche la decisione dell'autorità giudiziaria, e questa sia passata in cosa giudicata; o se non sia stata risolta la opposizione in altro dei modi stabiliti dall'art. 147.

Art. 96. Le disposizioni di cui nei precedenti articoli sono pure da osservarsi relativamente alle rendite vincolate per feudo, per fedecommesso od altrimenti a favore dei successori, delle quali abbiasi a procedere allo svincolo ed alla divisione e traslazione per effetto delle leggi abolitive di detti vincoli, a' termini dell'articolo 3 della legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato *D*.

Art. 122. Il consenso alla cancellazione o riduzione del vincolo o dell'ipoteca può essere dato:

a) Per atto pubblico notarile o giudiziale;

b) Per dichiarazione fatta presso la Direzione Generale del Debito Pubblico o presso l'ufficio d'Intendenza dal creditore o dal suo erede o altro avente causa, sia personalmente, sia per mezzo di procuratore, colla firma del dichiarante autenticata, come all'art. 46.

Art. 140. Gli uffizi delle Camere di commercio sono tenuti a curare presso le rispettive Borse di commercio la pubblicazione degli avvisi di smarrimento loro inviati, ed a trasmetterne alla Direzione Generale la relativa attestazione entro quindici giorni da quello in cui essa ebbe luogo.

Art. 141. Trascorso il termine di sei mesi, il titolare o il suo legittimo rappresentante o avente causa, e l'amministratore o il rappresentante legale del corpo od ente morale o dello stabilimento, deve presentare nuova domanda autenticata come all'articolo 135, per ottenere che il segretario della Direzione generale rilasci una dichiarazione constatante essere state adempiute le prescritte formalità e non essere intervenuta opposizione.

All'appoggio di una tale dichiarazione, che è rilasciata ove non esistano opposizioni od altri impedimenti, l'Amministrazione accenda nuova iscrizione e ne spedisce il corrispondente certificato, previo annullamento dell'iscrizione precedente La nuova iscrizione porta la menzione del numero d'ordine di quella da cui deriva e del fatto dell'allegato smarrimento del corrispondente certificato.

Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato l'Amministrazione provvede, coll'emissione di *Buoni* come all'articolo 77, al pagamento delle rate semestrali rimaste in sospeso.

Art. 147. La risoluzione delle opposizioni deve essere pronunziata dal giudice. Essa può anche essere semplicemente acconsentita mediante atto pubblico notarile o giudiziale, o con dichiarazione presso la Direzione generale o presso l'ufficio d'Intendenza, autenticata come all'articolo 46, od infine con semplice domanda munita di firma autenticata dal notaio o da agente di cambio accreditato.

Art. 162. Le cedole estinte sono annullate mediante perforamento e colla impronta di bollo ad olio portante la indicazione della città in cui si opera il pagamento e quella del mese ed anno in cui il medesimo si è effettuato.

Art. 170. Allorchè si voglia che il pagamento venga eseguito da una Cassa diversa da quella su cui si trova assegnato deve farsene domanda alla Direzione generale come al precedente articolo, con indicazione dei semestri che siano da pagarsi e della Cassa sulla quale già erano pagabili.

Art. 173. Pel pagamento delle rendite nominative la Direzione generale fa compilare distintamente per ciascuna categoria del consolidato, un ruolo generale da cui desumonsi distintamente pure per ciascuna categoria del consolidato, altrettanti ruoli parziali, quante sono le Casse sulle quali trovansi assegnati i pagamenti.

Questi ruoli parziali sono quindi trasmessi alle diverse Casse per mezzo delle Intendenze di finanza.

Le formole di ricevuta corrispondenti ai singoli articoli di credito notati sopra ciascun ruolo parziale sono trasmesse alle Casse, come sopra, prima della scadenza di ciascun semestre ed indicano il numero della iscrizione, la rendita, la rata semestrale, l'ammontare della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e la somma netta da pagarsi.

Per le rendite che sono pagabili sulla esibizione del certificato d'usufrutto e per quelle che non sono esigibili, che dal titolare o dal suo procuratore speciale, le relative formule di ricevuta, oltre le indicazioni di cui sopra, contengono il nome e cognome dell'usufruttuario e il nome, e cognome del titolare e, quando occorre, del procuratore.

Allorchè il pagamento è vincolato ad una speciale condizione, questa è annotata sulla formula della quietanza.

I ruoli parziali e le formole delle ricevute per i pagamenti da farsi all'estero si trasmettono direttamente alle Case bancarie.

Art. 176. I ruoli parziali rimangono depositati, salvo disposizione in contrario, presso le varie Casse e Case bancarie sino a che siano intieramente soddisfatte le partite di credito che vi si trovano annotate, non mai però oltre il quinquennio, alla cui scadenza debbe farsene restituzione alla Direzione generale assieme alle formole di ricevuta corrispondenti agli articoli di credito non estinti.

L'epoca della scadenza del quinquennio per la restituzione del ruolo parziale alla Direzione generale è indicata sulla fronte del ruolo stesso.

Quando il ruolo comprenda le rate di più semestri, la restituzione ne vien fatta al compiersi del quinquennio della scadenza dell'ultimo semestre in esso compreso, ma le formole di ricevuta debbono sempre restituirsi appena compito il quinquennio dalla scadenza delle singole relative rate semestrali.

Simile restituzione deve farsi dei *Buoni* al nome e delle contromatrici relative, appena sia decorso il quinquennio dalla loro data, se i *Buoni* si sono spediti per rate scadute, o dal giorno in cui diventano esigibili, se si tratti di *Buoni* a scadenza.

Art. 178. I *Buoni* che, a termini dell'articolo 77 si rilasciano in rappresentanza di rate semestrali scadute sono pagabili presso la Cassa, Tesoreria o Casa bancaria indicata sui medesimi, e debbono essere firmati dal Direttore generale, e muniti del bollo dell'Amministrazione del Debito Pubblico e del visto e bollo per parte dell'ufficio di riscontro.

Pel pagamento dei *Buoni* nominativi che sono trasmessi alle Casse rispettive per mezzo delle Intendenze di Finanza, sono applicabili le norme stabilite dagli articoli 260 e 261 relativamente ai mandati.

Art. 209. Il procuratore, l'erede, il cessionario ed ogni altro avente causa dal titolare della rendita nominativa estratta, per ottenere il pagamento del capitale in rimborso devono giustificare la loro qualità e le loro ragioni nei modi stabiliti per la traslazione delle iscrizioni nominative.

Art. 210. Nel caso di rendite nominative soggette a vincolo od ipoteca il rimborso non si effettua se prima non se ne sia ottenuta la liberazione, a meno che il vincolo abbia per unico oggetto di assicurare la conservazione di un'annua somma siccome destinata a qualche scopo di culto, di beneficenza od altro, nel qual caso il rimborso si potrà senz'altro effettuare mediante il contemporaneo trasporto del vincolo sopra altra iscrizione di rendita uguale a quella che si volle assicurare.

Quando la rendita sia vincolata per l'esercizio di funzioni, professioni od impieghi soggetti a cauzione, e non esistano opposizioni, può, sulla domanda del titolare, operarsi il rimborso mediante contemporaneo rinvestimento del capitale in rendita consolidata con trasporto sulla nuova iscrizione del vincolo esistente su quella estratta.

Per le rendite della creazione 21 agosto 1838 il rimborso mediante contemporaneo rinvestimento del capitale in rendita consolidata, con trasporto sulle nuove iscrizioni del vincolo esistente su quella estratta, può, se non vi sono opposizioni, eseguirsi ancorchè i vincoli siano di altra natura, purchè, in questo caso, la domanda siasene fatta entro i primi sei mesi della estrazione.

Art. 222. Per ottenere la restituzione dei titoli depositati o di alcuni di essi è necessario farne la dichiarazione di ritiramento nelle forme stabilite pel tramutamento delle iscrizioni nominative.

Art. 258. Le cedole estinte devono essere annullate mediante perforamento e coll'impronta del bollo di cui all'art. 162, quindi poste in filza per quantità non maggiore di cinquanta per ciascuna, in modo però da non distruggere il numero dell'iscrizione e l'indicazione del semestre, non che l'importo della rata semestrale.

Le cedole che non fossero state perforate ed annullate col bollo di cui all'articolo 162, e che

fossero presentate una seconda volta al pagamento sono a carico del cassiere.

La ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile sulle cedole semestrali è fatta come all'art 161 in base delle risultanze delle tabelle (Prontuari) diramate dalla Direzione generale.

Art. 278. L'ufficio di controllo controfirma le quitanze di riscossione del cassiere di cui all'articolo 245, e controsegna i mandati di pagamento, i buoni, le formole di quietanza e le distinte che accompagnano le cedole o i certificati per la riscossione delle rate semestrali.

Le somme risultanti dai mandati, dai *Buoni* e dalle distinte sono registrate nel giornale di uscita.

Le cedole, mandati e i *Buoni* ammessi a pagamento devono marcarsi alla presenza dell'officiale di controllo, e prima che se ne faccia registrazione, col bollo di cui all'art. 162.

Con tale bollo devono pure essere marcate le formole di quietanza per le rate semestrali delle iscrizioni nominative, indipendentemente dall'altro bollo da applicarsi al certificato nel modo stabilito dall'art. 163.

Il capo dell'ufficio di controllo è anche esso responsabile col cassiere del pagamento che avesse luogo sopra cedole già estinte che non fossero state perforate e marcate col bollo prescritto per l'annullamento.

Art. 287. In principio di ogni mese le Intendenze di finanza devono disporre per la trasmissione alla Direzione Generale del Debito Pubblico delle cedole semestrali, dei mandati e altri ordini, e delle quietanze per i pagamenti eseguiti nel mese precedente, col corredo di appositi elenchi descrittivi e di nota riassuntiva.

Gli elenchi devono essere distinti per categoria di debito, per scadenza e per servizio.

Il pagamento delle rate semestrali delle rendite e degli interessi delle obbligazioni deve esservi annotato per ogni quotità o serie, e per numero d'ordine progressivo delle relative iscrizioni.

La nota riassuntiva deve essere fatta in doppio esemplare.

Gli intendenti di finanza cureranno che le cedole semestrali siano perforate ed annullate col bollo di cui all'art. 162, e non si comprendano nei conti mensili quelle di cui è parola all'articolo 257, per le quali il tesoriere non potrebbe avere rimborso.

Art. 293. In principio d'ogni semestre le Intendenze di finanza devono curare la restituzione alla Direzione Generale del Debito Pubblico dei ruoli, delle formole di ricevuta, dei buoni e delle contromatrici, siccome è stabilito dall'art. 176.

Devono poi in ogni tempo disporre la sollecita restituzione dei ruoli parziali, i cui articoli di credito risultino esauriti.

Scaduto ogni esercizio finanziario, devono rinviare alla Direzione Generale del Debito Pubblico i mandati ed altri ordini al nome che non siano stati riscossi dai rispettivi titolari entro i tre mesi successivi all'anno nel quale furono spediti.

Art. 319. Le sottoscrizioni delle domande per tramutamento d'iscrizioni nominative in altre al portatore e per ritiramento di Obbligazioni rappresentate dai certificati di deposito, devono essere autenticate da agente di cambio accreditato o da notaio per accertare l'identità del richiedente, ecc., eccettochè il tramutamento sia da questo consentito, o il ritiramento sia richiesto con dichiarazione presso la Direzione generale o presso l'ufficio d'Intendenza. In mancanza di tale autenticazione, la consegna delle cartelle provenienti dal tramutamento, e dalle Obbligazioni che si restituiscono non si fa se non mediante ricevuta munita di firma autenticata come sopra.

La stessa autenticazione alla firma della ricevuta è necessaria quando la consegna delle cartelle o delle Obbligazioni, in forza di delegazione, o per altre cause, debba farsi a persona diversa da quella che sottoscrisse la domanda.

Art. 323. Nella ricevuta che si spedisce di regola, non s'indica che il nome e cognome e nome del padre dell'esibitore dei titoli, la qualità con cui esso agisce, la quantità dei titoli che si depositano, quella della rendita, il godimento, il valore nominale delle Obbligazioni e la categoria del debito cui appartengono.

Quando si presentano titoli al portatore, l'esibitore deve apporre la sua firma su ciascuno di essi, ed anche sulla domanda qualora non la avesse già sottoscritta come richiedente l'operazione.

La ricevuta è sottoscritta dallo impiegato che ritira la domanda od i titoli, e deve essere munita del *visto* del rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti se la domanda è presentata alla Direzione generale, e dell'Intendente o d'un suo speciale delegato se è presentata ad un ufficio di Intendenza.

Il detto *visto* non deve apporsi se trattandosi di titoli al portatore l'esibitore non abbia firmati i medesimi e la domanda, e se non siasene eseguito l'annullamento come agli articoli 235 e 322.

In mancanza di detto *visto* la ricevuta non ha alcun valore contro la pubblica Amministrazione.

Art. 333. La consegna dei titoli provenienti dalle operazioni eseguite è fatta al richiedente che ha firmato la domanda od a chi sia stato da esso incaricato di ritirarli, mediante quitanza e restituzione della ricevuta di cui all'articolo 321.

L'incarico al ritiramento dei titoli può anche darsi con semplice domanda munita di firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

In ogni caso la consegna non deve farsi se non sia accertata l'identità della persona che si presenta per riceverla e può sempre l'Amministrazione esigere che la firma sulla dichiarazione di ricevimento sia autenticata come sopra.

I diritti di bollo e la tassa per le iscrizioni di deposito si pagano all'atto di ricevimento dei nuovi titoli.

Per la tassa sulle iscrizioni di deposito è rilasciata l'occorrente quietanza.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
M. Minghetti.

Il N. 2059 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge del 17 maggio 1863, n. 1270, per l'istituzione delle Casse dei depositi e dei prestiti e quella dell'11 agosto 1870, n. 5784 (Allegato *D*), per la soppressione delle Direzioni speciali;

Visto il regolamento approvato col R. decreto dell'8 ottobre 1870, n. 5943, per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti;

Vista la legge del 18 dicembre 1873, numero 1726 (Serie 2ª), concernente il passaggio del servizio del Debito Pubblico dalle Prefetture alle Intendenze di Finanza;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A partire dal 1° ottobre 1874 cessano negli uffici di prefettura e di sottoprefettura ogni ingerenza ed ogni attribuzione loro conferite dal regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, relativamente ai depositi fatti o da farsi alla Cassa dei depositi e dei prestiti istituita colla legge 17 maggio 1863, n. 1270, ed in tale ingerenza ed attribuzioni sottentrano ai detti uffici le Intendenze di Finanza delle rispettive provincie.

Dallo stesso giorno tutte le disposizioni contenute nel precitato regolamento relativamente agli uffizi di prefettura e di sottoprefettura, ed ai prefetti e sottoprefetti, ad eccezione di quelli del titolo VIII, s'intenderanno rispettivamente applicabili agli uffizi d'Intendenza ed agli intendenti di finanza.

Le domande perchè il pagamento degl'interessi assegnato sopra una Cassa sia trasferito sopra un'altra potranno continuare a riceversi anche dalle sottoprefetture.

Art. 2. Agli articoli 111, 112 e 113 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943, sono sostituiti, con effetto dal 1° ottobre 1874, quelli contenuti nell'unito Allegato, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 3. La restituzione dei depositi di effetti pubblici od altri titoli già eseguiti presso gli uffizi di prefettura e di sottoprefettura avrà luogo per mezzo dell'Intendenza di Finanza della rispettiva provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.
G. Cantelli.
P. O. Vigliani.

Modificazioni *al regolamento sulla Cassa dei depositi e dei prestiti approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943.*

Art. 111. Potranno il tribunale o la Corte prima di pronunziare il decreto, qualora ne ravvisino la convenienza, ordinare che a cura dei richiedenti e mediante inserzione nei fogli degli annunzi giudiziari od altrimente sia fatta di pubblica ragione, almeno nella sua sostanza, la domanda da essi presentata, e prefiggere un congruo termine a coloro che potessero avervi interesse, per proporre alla cancelleria le opposizioni che avessero a fare contro il suo accoglimento di essa domanda.

Intervenendo opposizioni e non potendosi stabilire l'accordo fra tutti gli interessati, verranno questi rimandati dal tribunale a provvedersi in via contenziosa e il decreto per la restituzione del deposito non sarà pronunziato se non dopochè siano state con sentenza passata in giudicato definite le insorte controversie.

Art. 112. Sulla esibizione del decreto del tribunale o della Corte gli eredi, i legatari ed altri aventi diritto potranno ottenere la restituzione del deposito per le quote indicate nel decreto medesimo.

Art. 113. Quando prima di eseguire la restituzione del deposito nel modo stabilito col decreto, venga notificata opposizione per controversia sul diritto a succedere, la restituzione non può aver luogo se non sia prodotta anche la decisione del giudice, e questa sia passata in cosa giudicata, o se non sia stata debitamente rivocata od altrimente risolta l'opposizione.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
M. Minghetti.

Il N. 2057 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 4, 5, 18 e 30 della legge del 16 giugno 1874, num. 2001 (Serie 2ª) e i Regi decreti del 19 luglio 1868, n. 4491, 13 marzo 1870, n. 5595, 1° aprile 1870, n. 5596, 21 agosto 1870, n. 5811, 18 ottobre 1870, n. 5944, 2 aprile 1871, n. 157 (Serie 2ª), 25 giugno 1871, numeri 278 e 279 (Serie 2ª), 7 ottobre 1871, n. 479 (Serie 2ª), 31 agosto 1873, n. 1565 (Serie 2ª), fatti in esecuzione delle leggi 7 luglio 1868, n. 4490 e 16 giugno 1871, n. 261 (Serie 2ª);

Visto il Regio decreto del 13 settembre 1874, n. 2056 (Serie 2ª) che approva l'unico testo di legge per la tassa sulla macinazione dei cereali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento (*) firmato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, per l'esecuzione della legge per la tassa sulla macinazione dei cereali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

(*) Vedi Supplementi a questo numero.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Si rende noto che giusta il ruolo organico approvato per questo Ministero con R. decreto del 26 marzo 1873, trovandosi in esso vacanti:

N. 2 posti di sottosegretario (1ª categoria),
N. 2* posti di computista di 2ª classe (2ª categoria),
N. 3 posti di ufficiali di scrittura (3ª categoria),

con lo stipendio di annue lire 1500, oltre l'indennità d'alloggio, si apriranno il 16 del vegnente novembre presso questo Ministero stesso gli esami di concorso per il relativo conferimento. Se fino all'apertura degli esami si verificherà la vacanza di un altro posto per ciascuna delle tre categorie sarà pure provveduto con il presente concorso.

A forma dell'articolo 8 del precitato R. decreto gli aspiranti ai prementovati posti di 1ª e 2ª categoria dovranno comprovare di aver riportata per lo meno la licenza liceale, o d'istituto tecnico; e quelli che aspirano ai posti di 3ª categoria dovranno comprovare di aver riportata la licenza ginnasiale, o superato l'esame del secondo anno d'istituto tecnico, o di aver titoli equipollenti.

E gli uni e gli altri dovranno inoltre far constatare della loro buona condotta mediante apposito attestato del rispettivo municipio.

Non saranno ammessi al concorso ai posti di prima e seconda categoria coloro che siano inferiori d'età ai diciotti anni o superiori ai trenta.

Le domande, in carta bollata, di coloro che vorranno concorrere, dovranno essere presentate al Ministero di Pubblica Istruzione al più tardi dentro il mese di ottobre, munite dei richiesti documenti ed attestati, ai quali potranno unire quegli altri titoli di merito che crederanno opportuni.

Gli esami di concorso saranno dati secondo il seguente programma:

PRIMA CATEGORIA.

Esame scritto. — Due composizioni italiane; l'una concernente un fatto della storia civile d'Italia od un giudizio letterario; l'altra una questione di diritto amministrativo — Soluzione di un problema di aritmetica da risolversi colla regola del tre.

Esame orale. — Storia d'Italia e geografia politica — Analisi filologica ed estetica di uno squarcio di classico italiano — Nozioni di diritto amministrativo; legge comunale e provinciale e legge sull'ordinamento della pubblica istruzione.

SECONDA CATEGORIA.

Esame scritto. — Operazioni di aritmetica superiore — Relazione alla Corte de' conti sopra una questione di ragioneria.

Esame orale. — Teoria della scrittura doppia — Quesiti sul sistema metrico — Leggi della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e della Contabilità dello Stato — Divisioni amministrative del Regno.

TERZA CATEGORIA.

Esame scritto. — Calligrafia — Composizione italiana — Quesiti sulle quattro prime operazioni d'aritmetica — Compilazione di uno specchio per registrare le indicazioni comprese in un tema — Divisioni amministrative del Regno.

A parità di voti si darà la preferenza ai laureati, ed in mancanza di laurea, a chi abbia dato saggio di conoscere una lingua estera.

Roma, dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 14 settembre 1874.

Per il Ministro: Bonfadini.

* Invece di 3, come fu stampato per errore nei numeri precedenti.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso.

Con visto del signor prefetto di Teramo del giorno 15 settembre 1874 venne resa esecutoria la deliberazione del Consiglio comunale di Torricella Sicura, provincia di Teramo, con cui fu istituito un mercato nel giorno di domenica d'ogni settimana ed una fiera nel giorno 13 maggio di ciascun anno.

Roma, 24 settembre 1874.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Le rendite sottodesignate essendo divenute alienabili per autorità del giudice, conformemente al disposto dall'art. 33 della legge 10 luglio 1861, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione;

Si notifica a termini dell'art. 158 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, che le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle Iscrizioni	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE presso di cui è inscritta la rendita
Consolidato 5 per cento	15389	Giambertone Grispi Paolo del vivente Salvatore, domiciliato in Cefalù *Lire*	210 »	Firenze
	86998	Leotta Gaetano fu Giuseppe, domiciliato in Aci Bonaccorsi (Catania) . . »	60 »	»
	152889	Corrado Giuseppe fu Crescenzo, domiciliato in Napoli . . . . »	1690 »	Napoli
	100658	De Libero Giuseppe fu Martino, domiciliato in Napoli . . . . »	50 »	»
	144249	Pastorale Francesco di Domenico, domiciliato in Mercato S. Severino (provincia di Principato Citra) . . . . »	50 »	»
	17449	Giunta Scornavacca Antonino di Pietro, domiciliato in Troina . . . . . »	340 »	Palermo
	23055	Llambi Giovanni fu Giuseppe, domiciliato in Palermo . . . . »	225 »	»
	38831	Giuffrè Antonia fu Andrea, nobile, domiciliata in Palermo . . . . . . »	105 »	»
	43610	Garzia Luigi di Domenico, domiciliato in Palermo . . . . »	160 »	»
	25383	Lanza Ignazio fu Giuseppe, domiciliato in Palermo . . . . »	45 »	»
	112372	Mortara Enrico del vivente Giuseppe, domiciliato in Orani (Nuoro) . . . »	60 »	Torino
	13987	Pignocco Giuseppe fu Francesco, domiciliato in Lanusei . . . . »	30 »	»
	17122	Detto . . . . »	50 »	»
	17123	Detto . . . . »	50 »	»
	61877	Detto . . . . »	40 »	»
	77768	Detto . . . . »	55 »	»
	50509	Signorio Vincenzo di Giuseppe, domiciliato in Rocchetta Ligure . . . . »	60 »	»
	50511	Detto . . . . »	285 »	»
	50512	Detto . . . . »	50 »	»
	50513	Detto . . . . »	150 »	»
	50515	Detto . . . . »	50 »	»
	114987	Detto . . . . »	325 »	»
	88350	Bonino Giuseppe del vivente Domenico, domiciliato in Cairo Montenotte . »	215 »	»
	810	Salis avvocato Giuseppe Luigi del vivente Francesco, domiciliato in Cagliari (Debito 21 agosto 1838, Sardegna) . »	50 »	»

Firenze, addì 14 settembre 1874.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
Pagnolo.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 21 stante, in Magenta, provincia di Milano, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Firenze, li 22 settembre 1874.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 309197 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 126257 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 15 al nome di Coletti Angelamaria, Salvatore e Giuseppe fu Carmine, minori rappresentati dalla loro madre amministratrice Iasiello Angela, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Coletti Angelamaria Torisio e Giuseppe fu Carmine, minori, rappresentati dalla loro madre amministratrice Iasiello Angela, veri proprietari delle rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 23 settembre 1874.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 251000 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al numero 68060 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 595 al nome di Pizzicata Michele fu Giosuè è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pizzicata Michela fu Giosuè, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 31 agosto 1874.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 298139 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 115199 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 25, al nome di Abrucato Giuseppe fu Pietro, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Abrucato Giuseppa fu Pietro, vedova di Picone Federico, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 29 agosto 1874.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 116326 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 35 (trentacinque), al nome di Garofalo Gabriele fu Gaetano, domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garofalo Gabriella fu Gaetano, vedova di Buonapane Camillo, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto ed al domandato tramutamento in titoli al portatore.

Firenze, il 27 agosto 1874.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè numeri 433745 e 433765 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti ai numeri 38445 e 38465 della soppressa Direzione di Torino) per lire 50 il primo, e per lire 40 il secondo, al nome il 1° di Bally Giovanni fu Giovanni Francesco, ed il 2° di Bailly Giovanni fu Giuseppe Francesco, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano intestarsi entrambe Bally Giovanni fu Giuseppe Francesco, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 27 agosto 1874.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

Supplementi (1° e 2°) a questo numero contengono il Regolamento per l'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali annesso al R. decreto N. 2057 (Serie 2ª), l'ultima parte dell'Elenco n. 253 e una parte dell'Elenco n. 254 delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Ieri mattina, scrive la *Perseveranza* del 23, in Milano vennero resi onori funebri solenni al generale Sirtori. Una folla straordinaria di cittadini d'ogni condizione si accalcava nelle vie adiacenti alla stazione centrale, lungo la strada di circonvallazione che mena al cimitero, e sugli spalti della città, formando uno spettacolo imponente.

Tutte le truppe della guarnigione, sotto gli ordini del generale Bocca, in tenuta di parata,

facevano ala lungo la via di circonvallazione e all'ampio viale del cimitero.

Alle 8 1[2 precise, salutato dalla truppa, il Principe Umberto, in grande tenuta di luogotenente generale, coll'elmo piumato e col petto fregiato delle insegne dell'Ordine dell'Annunziata, della medaglia al valor militare e della medaglia commemorativa delle patrie battaglie, giungeva sul piazzale della stazione, accompagnato dal suo primo aiutante di campo luogotenente generale De Sonnaz, dal maggiore Gianotti e dal capitano Brambilla, ufficiale d'ordinanza.

Le autorità civili e militari erano raccolte sotto il portico. Da una parte era il sindaco, commendatore Belinzaghi, colle insegne del suo grado, e circondato dagli assessori Servolini, Labus, Negri e Vittadini; dall'altra, il ministro degli esteri, commendatore Visconti-Venosta; i senatori Guicciardi, Porro, Beretta, Morelli, D'Adda, ecc.; i deputati Giuseppe Ferrari, Frizzi, Fano, Mazzoleni, Grossi, Robecchi, Finzi, Annoni, ecc.; il luogotenente generale Revel, col suo stato maggiore; il maggior generale Gropello, ed una rappresentanza di ufficiali d'ogni arma. In assenza del prefetto, ed essendo ammalato il consigliere delegato cavaliere Serpini, assisteva alla cerimonia il commendatore Lange. L'avvocato B. Benvenuti rappresentava il municipio di Venezia.

Subito dopo l'arrivo del Principe, il feretro, coperto d'un panno nero, e sul quale erano deposte due bellissime corone di fiori, una corona d'alloro, l'uniforme di generale colle decorazioni, l'elmo e la sciabola, venne collocato sul carro funebre, tirato da quattro cavalli: il quale a questo punto si mosse.

Precedevano i battaglioni di fanteria (3°, 48° e 57°), i bersaglieri (8°) e picchetti del 10° e 17° cavalleria, con alla testa il generale Bocca. Seguivano le rappresentanze della Associazione generale degli operai colla propria bandiera coperta di gramaglia; poi il carro funebre, di cui reggevano le nappe il Principe Umberto, il Ministro Visconti-Venosta, il sindaco Belinzaghi e il generale Revel.

Del corteo funebre facevan parte, oltre ai personaggi sopra nominati, il comm. Gorla per la Deputazione provinciale, il cav. Caimi per l'Accademia di Belle Arti, il cav. Visconti Venosta Giovanni come rappresentante della Associazione costituzionale, della quale è presidente, e il comm. Giuseppe Sacchi; consiglieri provinciali e comunali, tra cui il comm. Luigi Sala, Ancona, ecc.; i rappresentanti della stampa cittadina; alcuni carabinieri volontari del 1848, molti amici, parenti ed ammiratori del generale. Chiudeva il corteo uno squadrone di cavalleria. Le bande militari e quelle della Guardia Nazionale alternavano meste armonie.

Quando il convoglio entrava nel cimitero, i cui loggiati erano stipati di gente, fu salutato da replicate salve di moschetteria.

Riferiti i discorsi che sulla mesta bara del prode estinto furono pronunziati dal commendatore Belinzaghi, sindaco di Milano, dall'onorevole Enrico Fano, dal cav. Tullo Massarani, dall'avv. B. Benvenuti rappresentante il municipio di Venezia, e dal signor Moneta, amico personale del Sirtori, la *Perseveranza* termina la sua relazione dicendo che S. A. R. il Principe Umberto, riverito dalla folla, si recò in carrozza di Corte al palazzo Reale; ed il feretro del Sirtori venne da alcuni sottufficiali portato nella galleria sotterranea, ove, presenti il sindaco, alcuni assessori e molte persone, fu posto provvisoriamente in un colombaro, tra Carlo Cattaneo e Giuseppe Rovani.

— Il *Monitore di Bologna* del 24 scrive che, il senatore Scarabelli, distinto cultore della scienza archeologica, ha recentemente scoperto nelle vicinanze d'Imola, e precisamente alle vette del Monte Castellaccio, una *Terramare*. Egli in questi giorni insieme all'egregio professore Strubel ha intrapreso delle nuove indagini per poi illustrare la scoperta stazione preistorica.

DIARIO

Si annunzia da Bolton che lo sciopero delle filature inglesi, cominciato parecchi giorni or sono, è terminato amichevolmente. Operai e padroni accettarono la decisione dell'arbitro nominato. I lavori sono ricominciati nel giorno 22 settembre. Lo sciopero costò all'Associazione degli operai 2250 lire sterline, oltre a 1000 lire sterline pei salari perduti.

L'imperatore Guglielmo di Germania è partito da Annover il 19 settembre, estremamente soddisfatto dell'accoglienza che la popolazione le aveva fatta. Sua maestà incaricò il presidente superiore della provincia di ringraziare in nome del sovrano il popolo annoverese e gli abitanti della capitale.

Si annunzia da Berlino che il sig. Friedenthal, il nuovo ministro prussiano di agricoltura, prestò giuramento nelle mani dell'imperatore, ed ha già assistito ad un Consiglio di ministri.

Il marchese d'Andelarre, deputato dell'Alta Saona all'Assemblea francese, ha pronunziato al comizio agricolo di Vesoul un discorso terminato da alcune considerazioni politiche nelle quali fa vivamente emergere il sentimento generale di cui il maresciallo Mac-Mahon nel suo doppio viaggio ha potuto raccogliere l'unanime espressione: quello della necessità di fondare il governo sopra basi definitive.

L'onorevole oratore, così il *Journal des Débats*, non ha dissimulato al suo uditorio, il quale del resto deve conoscere da lunga pezza le sue opinioni politiche, la preferenza ch'egli prova per la monarchia. Ma quello che egli domanda prima di tutto è un governo libero e costituzionale.

Senza costringere troppo il significato delle sue parole, si può anzi dire che egli non opporrebbe alcuna difficoltà capitale alla forma repubblicana, purchè in questo caso le istituzioni dalle quali dovrebbe essere circondato il potere esecutivo fossero modellate sopra quelle che per quattordici anni fecero la gloria e la grandezza della Francia.

Noi non diciamo, continuano i *Débats*, che il signor d'Andelarre abbia fatto precisamente adesione allo stabilimento d'una repubblica costituzionale. Ma egli non ne è molto lontano, poichè in altra parte del suo discorso egli lascia travedere una opinione che ci sembra assai plausibile, cioè che la questione della forma di governo non è che secondaria e che quel che importa di regolare prima di tutto sono le istituzioni sulle quali il governo deve poggiare.

Pertanto egli dichiara « che la votazione delle leggi costituzionali è la grande opera del momento, meno per la consolidazione dei poteri del maresciallo, che pel motivo che si tratta della costituzione stessa del paese il quale sopporterà per un secolo le conseguenze della soluzione che sarà data a queste terribili questioni ».

Siamo felici, conchiudono i *Débats* di poter contare il deputato dell'Alta Saona nel numero di coloro che sono decisi a dare al paese una costituzione definitiva, fosse pure in forma repubblicana.

Il Congresso postale internazionale ha tenuto il giorno 22 a Berna la sua quarta seduta. Erano giunti i delegati americani. Il signor Borel ha dato loro il benvenuto. Gli ha risposto il primo delegato, signor Blackfair.

Il Congresso ha poi ripreso le sue deliberazioni e giudicando che i lavori della Commissione avevano sufficientemente ravvicinata la prospettiva di una soluzione soddisfacente della questione del transito, credette di poter aprire la discussione sulla questione della determinazione delle tasse.

Il Congresso adottò le deliberazioni seguenti:

Le tasse generali dell'Unione sono fissate a 25 centesimi per la lettera semplice (15 grammi) ed a 7 centesimi per l'invio semplice (50 grammi) di carte d'affari, campioni, stampati, ecc.

Tuttavia, per misura di transizione, ciascuna Amministrazione ha la facoltà di percepire delle tasse più o meno elevate di quelle sopra indicate secondo le sue convenienze monetarie od altre, purchè le loro tasse non superino mai i 30 centesimi (3 pence o 2 1[2 silbergros) per le lettere e di 10 centesimi per gli stampati, ecc., nè inferiori a 20 centesimi o 5 centesimi per gli stessi oggetti.

La questione della percezione d'una sopratassa per le corrispondenze che debbono fare un lungo tragitto marittimo fu rinviata all'esame della Commissione.

Finalmente il Congresso adottò il principio che ciascuna Amministrazione terrà per sè le tasse che avrà percepite.

La chiusura della sessione delle Camere neerlandesi non fu se non il preludio della inaugurazione della nuova sessione, la quale fu presieduta dal re nel giorno 21 settembre. Il discorso del trono segnala l'eccellente situazione finanziaria del regno; annunzia un'impresa gigantesca, il prosciugamento del Zuidersee. Sua maestà confermò che gli affari di Atcin sono in buona via, e che la ferma e prudente perseveranza dei Paesi Bassi trionferà, come sempre, sulle difficoltà che la loro politica incontra a Sumatra.

Scrivono da Calcutta all'*Osservatore Triestino* in data 25 agosto:

In quanto agli affari politici le cose cominciano ad imbrogliarsi seriamente a Cabul. L'emiro Shir-Alì, nominando suo figlio minore erede del trono, creò nell'Affghanistan una sorgente di guai. Suo figlio maggiore, Yakub-Khan, governatore di Herat, si è guadagnato, coi suoi servizi e coi suoi sacrifizi, un titolo alla successione, e la maggior parte della nazione riconosce un tal fatto. Durante la lotta fra i figli di Dost Mohamed, l'ultimo emiro, Yakub-Khan era uno dei migliori generali di suo padre, l'attuale emiro, che gli deve forse la riportata vittoria. Ma quando l'emiro vide consolidata la propria autorità e fu riconosciuto dal governo inglese come sovrano, esso dimenticò i servigi del figlio maggiore e dichiarò suo successore il minore. Sembra peraltro che egli avesse delle valide ragioni per disporre in tal modo. Eppure l'emiro avrebbe dovuto pensare che nominando Abdulla-Jan a suo successore, egli si creò un rivale potente nella persona del figlio maggiore, e che preparava nel tempo stesso molte sciagure al paese.

Egli si recò al Durbar del defunto vicerè, lord Mayo, a Ambala, compreso dall'idea di fare riconoscere dal governo indiano suo figlio minore come erede del trono. Ma lord Mayo impedì abilmente la realizzazione di queste speranze, e conservò al governo inglese la libertà politica per ciò che si riferisce alla questione della successione. Ma Shir Alì proseguì il suo piano. Yakub Khan, vedendo che suo padre era deciso di escluderlo dalla successione, prese le armi e si mantenne durante qualche tempo in uno stato di ribellione più o meno aperta. Ad intervalli ebbero luogo delle riconciliazioni, ed una di queste fu anzi talmente pubblica e solenne, da ritenersi durevole. Yakub Khan venne riconosciuto da suo padre come governatore legittimo della provincia occidentale di Candahar e poi di Herat. Queste provincie si trovano molto lontane da Cabul, centro dell'autorità dell'emir, e Shir Alì si lusingava che questa distanza potesse disarmare gl'intrighi di suo figlio alla Corte. Ma questa stessa distanza mise in grado Yakub Khan di stabilire un proprio governo quasi separato sulla frontiera della Persia.

Herat è la provincia estrema nell'angolo nord-ovest dell'Affghanistan, limitrofa colla Persia, Khiva e Bokhara. Padrone di questa fortezza, Yakub Khan formò delle alleanze per proprio conto, e segue sempre una politica opposta a quella di suo padre. Quando questi rafforzò le sue relazioni cogli inglesi, Yakub Khan si ravvicinava ai russi, e così di seguito ai Kani di Khiwa e di Bokhara. Chiunque si trovava aggravato sotto il governo dell'emir, cercava rifugio a Herat sotto la protezione di Yakub Khan. I più recenti telegrammi annunziano che Yakub Khan abbia sfidato apertamente suo padre e che sia entrato nella provincia interna di Candahar. Anche l'emir, dicesi che voglia finirla col suo figlio. Egli ha fatto mettere a morte a Cabul diversi aderenti del medesimo, che riteneva per spie, ma che non saranno stati che i capi della fazione di Yakub alla Corte di Cabul. In ogni caso sembra che i due partiti siano pronti a venire alle mani, e se non avviene una riconciliazione, dobbiamo aspettarci una nuova guerra civile in questo paese.

PROGRAMMA DI CONCORSO

a num. 9 sussidii (6 dei quali di lire 70 e 3 di lire 60 mensuali) per gli alunni di filosofia e lettere nel R. Istituto di studii superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze.

Concorso pei posti di perfezionamento.

Possono concorrere tutti coloro che hanno conseguito la laurea in lettere o in filosofia, in una Università del Regno, inviando il loro diploma ed i certificati dei punti riportati negli esami speciali e di laurea, come pure la tesi di laurea. Possono concorrere del pari coloro che hanno la patente per lo insegnamento liceale o altri titoli da sottoporre al giudizio del Consiglio accademico.

Concorso pei corsi normali.

Possono concorrere al primo anno di corso tutti coloro che abbiano riportato la licenza liceale e che sostengono un esame sulle letterature italiana, latina e greca, sulla storia e sulla filosofia. Tutte le prove saranno scritte e orali.

Pel 2°, 3° e 4° anno del corso debbono i candidati sostenere un esame sulle materie del rispettivo anno, sottoponendosi a tutte le prove scritte e orali. Possono però far valere gli esami di passaggio già dati nelle respettive Università, completandoli colle prove scritte.

Il sussidio dura per tutti i mesi di lezioni e per tutti gli anni di corso, quando sieno superati gli esami di passaggio.

I concorrenti debbono inviare le loro domande alla segreteria dell'Istituto.

La decisione intorno ai sussidii di perfezionamento avrà luogo il 3 novembre.

Il concorso per esame agli studii normali incomincierà il dì 5 novembre nell'Istituto superiore di Firenze (via Ricasoli, n 50). Esso potrà farsi ancora, come negli anni decorsi, presso le primarie Università del Regno, alle quali saranno in tempo debito inviati i temi, ed avrà principio nel medesimo giorno 5 novembre.

Le domande debbono inviarsi alla segreteria dell'Istituto, e si ricevono fino al 26 ottobre prossimo.

Firenze, li 15 luglio 1874.

Visto: *Il Presidente* P. VILLARI. — *Il Segretario* T. FIASCHI.

REGIO ISTITUTO MUSICALE DI FIRENZE

L'Accademia facente parte del suddetto Istituto, procedendo nell'adunanza del dì 17 del corrente a dar giudizio sul concorso per la composizione del Mottetto « *Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra* » *Imitazione in stile osservato sul primo tuono ecclesiastico a cinque parti reali con basso continuo* — dopo congrua discussione, e sottoposte a separato partito le sette composizioni presentate al concorso medesimo, aggiudicò a maggioranza assoluta e relativa di voti il premio alla composizione segnata di num. 5, avente l'epigrafe — *Mieux vaut tard que jamais* — della quale, aperta la relativa scheda, fu riconosciuto autore il signor maestro Alfonso Dami d'Empoli (Toscana), riportando l'*Accessit* l'altra composizione segnata di num. 4, avente l'epigrafe — *Vincit omnia labor* — della quale, aperta la relativa scheda, resultò autore il signor m° Filippo Suzzari di Reggio (Emilia).

Il verbale del giudizio è ostensibile agli interessati presso la segreteria del R. Istituto, via degli Alfani, num. 84, dalle ore 10 ant. alle ore 2 pom. nei giorni feriali.

Li 19 settembre 1874.

Il Presidente L. F. CASAMORATA. — *Il Segretario* E. CIANCHI.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

MILANO, 24. — Il *Pungolo* annunzia che la vertenza per la determinazione dei confini fra l'Italia e la Svizzera fu ieri definita a Milano. Il superarbitro Marsh, ministro d'America, fece piena ragione alle domande dell'Italia, la quale ottenne un aumento di 1800 ettari di territorio.

HAMBURGO, 24. — *Seduta della Società geografica.* — Weyprecht e Payer, capi della spedizione austriaca al polo, diedero alcuni dettagli sulla loro spedizione e sui viaggi in islitte, nonchè sui paesi scoperti, ove Payer penetrò fino a gradi 81,87, dal quale punto egli vidde terra fino agli 83 gradi. Payer rimase convinto che la teoria di un mare polare aperto non è accettabile, e che il polo non può essere raggiunto per questa via. Le qualità dei paesi scoperti sembrano tali da smentire la possibilità di potere mai scoprire il polo nord.

ROMA, 24. — Il decreto che scioglie la Camera dei deputati è stato firmato da S. M. il 20 corrente in Torino. Sarà pubblicato al ritorno del Presidente del Consiglio a Roma.

BERLINO, 24. — La decisione circa il viaggio dell'Imperatore in Italia sarà presa probabilmente durante il soggiorno di S. M. a Baden-Baden.

MADRID, 24. — Il generale Pavia partì da Morella; egli insegue don Alfonso il quale fugge sulle montagne.

BERNA, 24. — Il Congresso postale internazionale decise di creare un ufficio internazionale destinato a servire di organo centrale delle amministrazioni dell'unione postale. L'organizzazione dell'ufficio sarà l'oggetto di ulteriori deliberazioni. L'unione terrà ogni tre anni una conferenza per discutere le quistioni d'interesse generale. La prossima conferenza si terrà a Parigi nel 1877.

Borsa di Firenze — 24 settembre.

Rendita italiana 5 0[0	71 60	nominale
Napoleoni d'oro	22 15	contanti
Londra 3 mesi	27 60	»
Francia, a vista	110 50	»
Prestito Nazionale	67 50	nominale
Azione Tabacchi	838 —	»
Azioni della Banca Naz. (nuove)	1925 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	351 —	»
Obbligazioni Meridionali	218 1[2	nominale
Banca Toscana	1420 —	»
Credito Mobiliare	749 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	213 —	»
Banca Generale	— —	

Incerta.

Borsa di Parigi — 24 settembre.

	23	24
Rendita francese 3 0[0	63 20	63 25
Id. id. 5 0[0	99 77	99 90
Banca di Francia	3850 —	3850 —
Rendita italiana 5 0[0	66 50	66 65
Id. id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	342 —	341 —
Obbligazioni Tabacchi	495 —	— —
Ferrovie V. Emanuele (1863)	202 50	203 —
Ferrovie Romane	68 —	69 —
Obbligazioni Romane	181 25	182 50
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 16 1[2	25 16
Cambio sull'Italia	9 3[8	9 1[2
Consolidati inglesi	92 9[16	92 9[16

Borsa di Londra — 24 settembre.

Consolidato inglese	da 92 1[2	a 92 5[8
Rendita italiana	» 66 —	» 66 1[4
Turco	» 47 —	» 47 1[8
Spagnuolo	» 18 1[8	» 18 1[4
Egiziano (1868)	» 82 1[4	» 82 3[4

Borsa di Berlino — 24 settembre.

	23	24
Austriache	193 —	194 3[4
Lombarde	90 1[4	90 1[4
Mobiliare	150 3[4	152 —
Rendita italiana	66 7[8	66 5[8
Rendita turca	46 —	46 3[4

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 24 settembre 1874, ore 16 55.

Barometro alzato in media di 2 mm. sul Tirreno o lungo le coste liguri. Quasi stazionario altrove. Cielo generalmente sereno, tranne in Toscana e nelle Marche. Nebbia a Moncalieri e a Rimini. Mare tranquillo e venti leggeri e variabili nelle ultime 24 ore, e di poca durata a Moncalieri ed a S. Remo. Tempo calmo con nuvoli o nebbia in varie stazioni.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 24 settembre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	768 0	767 3	766 3	767 0	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	17 9	26 8	25 9	21 8	Termometro
Umidità relativa	83	60	67	81	Massimo = 28 1 C. = 22 5 R. Minimo = 16 7 C. = 13 4 R.
Umidità assoluta	12 67	15 63	16 54	15 78	Min. f. d'ora nel bifilare, perturbato nel pomeriggio il verticale.
Anemoscopio	N. 3	O. 2	O. 13	Calma	
Stato del cielo	10. vaporoso	10. pochi strati-cumuli	9. strati-cumuli	10. vaporoso	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 25 settembre 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1° semestre 75	— —	71 67	71 62	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0[0	"	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° aprile 74	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	"	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	"	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	"	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto piccoli pezzi	"	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto stallonato	"	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	"	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	415 —	410 —	— —	— —	— —	— —	— —
Id. Cred. Fond. B.° S. Spirito	1° aprile 1874	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	3° trimestre 74	537 50	— —	517 —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 74	— —	76 25	76 15	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	"	— —	75 50	75 40	— —	— —	— —	— —	— —
Detto Rothschild	1° giugno 74	— —	75 —	74 95	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 74	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 74	1000 —	1112 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	"	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° gennaio 74	500 —	415 —	414 75	415 —	414 75	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	"	500 —	212 50	212 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	"	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	"	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	1° ottobre 73	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 65	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni delle Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	162 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a gas	1° semestre 74	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 74	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	"	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	"	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Credito Mobiliare Italiano	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90			
Marsiglia	90	109 30	109 15	— —
Lione	90			
Londra	90	27 62	27 57	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 10	22 08	— —
Sconto di Banca				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° semestre 1874: 73 85 contanti; 73 85 per fine.

Prestito Rothschild 75 contanti.

Banca Generale 414 75, 415 fine corrente.

Banca Italo-Germanica 211 contanti.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

Il Deputato di Borsa: P. LUIGIONI.

Municipio di Procida

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che nel giorno undici ottobre prossimo, alle ore 10 ant., dinanzi il sindaco di questo comune, nel palazzo municipale, si procederà allo appalto della esazione dei seguenti dazi nell'Isola di Procida, esclusi quelli della borgata Monte di Procida, per l'anno 1875, in aumento allo estaglio di L. 126,825.

1° Bevande.

Vino ed aceto in fusti, l'ettolitro	L. 4	»
Idem in bottiglie, l'una	»	» 07
Vinello, mezzo vino, posca ed agresto, esclusa la cosiddetta acquata, l'ettol.	» 2	»
Alcool, acquavite e liquori, fino a 59 gradi, l'ettolitro	» 8	»
Idem a più di 59 gradi, l'ettolitro	» 12	»
Idem in bottiglie, l'una	»	» 20
Mosto, l'ettolitro	»	» 50
Uva, il quintale	»	» 50

2° Carni.

Carne vaccina, bufalina, di bue e tori, fresca, al quintale (*)	L. 10	»
Carne di maiale, fresca, al quintale (*)	» 5	»
Agnelli, capretti, pecore e capre, per capo	»	» 45
Carne salata e strutto bianco, al quintale	» 25	50

3° Farine, riso, pane e paste.

Farina di frumento, pane, semola, pane a biscotto, accimatura e riso, al quint.	» 6	»
Farine, pane e pasta di ogni altra specie, esclusa la farinella, al quintale	» 2	»
Riso con buccia, al quintale	» 3	»
Risino, al quintale	» 2	»
Paste lavorate, al quintale	» 6	»
Farinella e crusca, al quintale	» 1	»

4° Neve e ghiaccio al quintale	L. 3	»

5° Olii, burro, formaggi e salumi.

Olio vegetale ed animale e burro, al quintale	L. 9	»
Olio minerale e sego, al quintale	» 4	50
Formaggi, mozzarelle e ricotte salate, escluse le ricotte fresche, al quintale	» 20	»
Mozzarelle fresche, al quintale	» 5	»
Aringhe, salacche, sapone, alici, tonnina, baccalari e stock-fisch, al quintale	» 15	»

6° Combustibili e materiali da costruzione.

Carboni, carbon fossile, carbon cock, carboni a pane, nocciuoli cotti e moniglia, esclusa la carbonella, al quintale	L. 1	50
Nocciuoli crudi, al quintale	»	» 25
Calce, al quintale	»	» 50

7° Generi coloniali.

Zucchero, al quintale	L. 9	»
Caffè e caffè di radice, al quintale	» 25	»
Miele e melassa	» 10	»

(*) *Il dazio sulle carni si riscuote a peso, però per le bestie vive il peso verrà diminuito del 20 0|0 essendo la merce esente da dazio.*

Restano perciò invitati gli aspiranti allo appalto suddetto che gl'incanti seguiranno ad estinzione di candela, giusta il disposto dal capitolato di appalto, di cui ognuno potrà prendere visione nell'ufficio municipale dalle ore 8 antimeridiane alle 2 pomeridiane di ciascun giorno, e che per essere ammessi all'asta dovranno depositare in contanti o in rendita dello Stato al corso di Borsa la somma di lire 12,682 50, o dare un garante solidale idoneo e solvibile di soddisfazione della Giunta municipale.

Si fa noto inoltre che i fatali per l'aumento di ventesimo sono fissati a giorni quindici, che scadranno col giorno ventisei ottobre prossimo.

Dal palazzo municipale di Procida, lì 24 settembre 1874.

Il Sindaco: G. SCHIANO.

5607 *Il Segretario:* G. ESCOBEDO.

COMUNE DI POPOLI

Avviso d'Asta.

Si deduce a pubblica notizia che alle ore 10 a. m. del giorno di sabato 10 del mese di ottobre p. v., si procederà nella sala di questo comune ed innanzi il sindaco all'uopo delegato, con note del 2 e del 13 settembre 1874, numeri 2361 1121, dal signor prefetto della provincia di Aquila, presidente del Comitato forestale instituito in Aquila con Regio decreto del 3 giugno 1872, n. 869, serie 2ª, ed in nome e parte di detto Comitato, agl'incanti pel rimboschimento delle montagne del comune di Popoli denominate Tremonti, De Contra e Cannito, entro il termine di anni cinque che incominceranno a decorrere dal giorno in cui l'appaltatore riceverà la consegna dei lavori a farsi, dopo approvato il contratto dall'autorità competente ed in base ai rispettivi progetti ministerialmente approvati.

S'invita perciò chiunque aspiri al suddetto appalto di comparire ove sopra, nel giorno ed ora avanti indicati, per fare i suoi partiti in diminuzione alla somma di lire cinquantunomilacentonovanta e centesimi settantanove (51,190 79), di cui nei sopraddetti progetti e capitolato anche ministerialmente approvato; nel quale giorno ed ora si procederà al deliberamento dello appalto pel rimboschimento delle montagne del comune di Popoli denominate Tremonti, De Contra e Cannito, all'estinzione della terza ed ultima candela vergine, a favore dell'ultimo e migliore offerente, in diminuzione alla somma anzidetta di L. 51,190 79, e sotto l'osservanza del relativo capitolato, del quale, come dei progetti e piante topografiche, chiunque potrà avere conoscenza nella segreteria comunale di Popoli e presso il Comitato forestale di Aquila.

Si prevengono gli aspiranti che non saranno ammessi a far partito se non le persone che presenteranno un certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo di loro domicilio ed un attestato col quale si comprovi l'attitudine speciale per l'eseguimento di lavori forestali. Che dovranno inoltre depositare presso l'ufficio comunale di Popoli la somma di lire duemila come cauzione provvisoria per tutti gli effetti di legge;

Che la cauzione definitiva è fissata in L. 5000 e potrà essere in beni stabili, in danaro o in titoli di rendita sul Gran Libro;

Che i termini fatali per il miglioramento del ventesimo sono stabiliti a giorni cinque i quali scadranno con tutto il giorno di giovedì 16 del mese di ottobre;

Che il rimboschimento di cui si tratta dovrà essere incominciato appena eseguita la verifica e fatta la consegna de'luoghi per parte dell'ispettore forestale e della Giunta municipale di Popoli;

Che tutte le spese del contratto, registro ed altro, niuna esclusa, saranno a carico dell'appaltatore;

E che infine il contratto d'appalto sarà stipulato in seguito dello esperimento dell'asta pubblica nella quale saranno osservate le formalità stabilite dal regolamento approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Popoli, 19 settembre 1874.

Visto — Pel Sindaco: *L'Assessore:* PIETRO DI CICCIO.

5629 *Il Segretario Comunale* MASSIMINO GIOVANNUCCI.

COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE

La cedola N. 7 delle Obbligazioni **Serie A** di questa Compagnia, in L. 7 50 in oro, sarà a datare dal 1° e fino a tutto il 15 del prossimo ottobre pagata in L. 6 35 in oro nette dalla ritenuta di L. 1 13 in carta per tassa di ricchezza mobile e di 0 14 per tassa di circolazione,

In **Torino** — Dal Banco di Sconto e di Sete.
» **Roma** — Dalla Compagnia stessa.
» **Firenze** — Dalla Banca Nazionale Toscana.
» **Livorno** — Id.
» **Milano** — Dalla Casa Giulio Bellinzaghi.
» **Venezia** — Dalla Banca Veneta di depositi.
» **Trieste** — Dai Signori Morpurgo e Parente.
» **Londra** — Dall'Ufficio della Compagnia - 10 Austin Friars.

Dal giorno 16 ottobre in poi detta cedola sarà esclusivamente pagata In **Torino** dal Banco di Sconto e di Sete.

Roma, 17 settembre 1874.

5481 **La Direzione.**

SOCIETÀ ROMANA PER LO ZUCCHERO NAZIONALE

I signori azionisti morosi ancora al versamento di L. 10 domandato ai termini dello statuto sociale e della deliberazione presa dall'assemblea generale del 23 giugno p. p., con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del dì 27 luglio ultimo decorso, n. 177, sono intimati a versare la suddetta somma di L. 10 per ogni azione entro il 15 ottobre p. f., decorso inutilmente il qual termine saranno applicate, a carico delle azioni che si troveranno ancora in mora al versamento suddetto, le disposizioni contenute nell'art. 12 dello statuto sociale e negli articoli 153 e 154 del Codice di commercio.

Si rammenta pertanto ai signori azionisti che non avessero ancora fatto questo versamento di L. 10 per azione, domandato fino dal 27 luglio p. p., che essi debbono, unitamente alla somma da versare, rimettere le loro azioni ai cassieri della Società signori Schmitz e Turri in Firenze, via del Proconsolo, n. 10, affinchè sui titoli stessi possa esser fatta la ricevuta dell'eseguito versamento.

Firenze, 23 settembre 1874.

5642 Il Consiglio d'Amministrazione.

BANCA ITALO-SVIZZERA IN GENOVA

Il Consiglio d'amministrazione con odierna deliberazione ha convocato una

Assemblea straordinaria

degli azionisti pel giorno 25 ottobre p. v., alle ore 10 antimeridiane, nel locale della Banca, Salita di San Francesco, n° 4, onde deliberare sulla seguente proposta:

Riduzione del capitale sociale, oppure liquidazione dello stabilimento e relative deliberazioni.

Il deposito delle azioni avrà luogo non più tardi del 15 ottobre p. v. giusta gli articoli 24 e 25 dello statuto qui sotto riportati:

In **Genova**, presso la Banca stessa.
In **Milano**, presso i signori Vogel e C.
In **Torino**, presso i signori U. Geisser e C.

Genova, lì 19 settembre 1874.

I Direttori: C. ZAHN — A. CRESPI.

Art. 24. L'assemblea si tiene in Genova, si compone degli azionisti che 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino possessori di almeno 20 azioni nominative, e degli azionisti che pure 10 giorni prima dell'adunanza abbiano depositato almeno 20 azioni al portatore presso una sede o succursale o presso le casse che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 25. Ogni 10 azioni danno diritto ad un voto. Nessuno può avere più di 10 voti qualunque sia il numero delle azioni che posseda o che rappresenti. 5599

GIUNTA LIQUIDATRICE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA

AVVISO D'ASTA

per la vendita di beni appartenenti a Enti morali ecclesiastici colpiti dalla legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Si fa noto al pubblico che, alle ore UNDICI antimeridiane del giorno DIECI del mese di ottobre 1874, nella sala della vendita della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, posta in via degli Incurabili, num. 6, piano terreno, alla presenza di uno dei membri della Giunta medesima e colla assistenza di pubblico notaro, si procederà all'incanto a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti nelle aste dei giorni 22 luglio 25 agosto, 14 e 18 settembre 1874.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete che saranno aperte alle ore 11 antimeridiane precise.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi presiede l'incanto la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da una lira.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi presso il cassiere della Giunta nel suo uffizio posto in via degl'Incurabili, numero 5 B, piano 3°.
Il deposito potrà esser fatto anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito.
4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo obiatore la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro 10 giorni della seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.
Le spese di stampa e dell'asta staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati.
8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato che, unitamente ai documenti relativi, sarà visibile tutti i giorni dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'uffizio suddetto.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

AVVERTENZE. — Si procederà, ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	PROVENIENZA	Denominazione e natura	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte
			ENTI CONSERVATI.		
10	28	Capitolo di S. Pietro in Vaticano.	Casa posta in Roma nella via di Acqua Sparta, civici numeri 12 a 16, e vicolo Gaetana, civici numeri 1 e 2, descritta in catasto al n. 140 della mappa del rione V Ponte per *Piani* terr. 1° 2° 3° / *Vani* 6 7 8 7; superficie tavole censuali 0 25, pari ad are 2 e centiare 50; con una rendita accertata, non definitiva, per la tassa fabbricati, di annue lire 2400. Confina con la via e vicolo suddetti, e con la proprietà di S. Giacomo e Santa Maria in Monserrato, salvi, ecc.	36,000	3,600
	39	Capitolo di S. Maria in Trastevere.	Casa posta in Roma nella via del Cemeterio, civico n. 14, e vicolo del Piede, civico n. 16, descritta in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati) al num. 869 della mappa del rione XIII Trastevere per *Piani* terr. 1° 2° 3° / *Vani* 1 2 2 2; superficie tavole censuali 0 15, pari ad are 1 e centiare 50; con una rendita accertata di annue lire 1000. Confina con la via e vicolo suddetti, e con le proprietà di Stefani Pietro, Delle Fratte Lorenzo e Serafini Luigi, salvi, ecc.	10,000	1,000
	44	Cappellania Violante in S. Maria in Vallicella.	Casa posta in Roma in via Borgo Pio, civici numeri 131 al 134, e Borgo Vittorio, civico n. 33, descritta in catasto (Prospetto *A* dei fabbricati) ai numeri 130 rata e 139 della mappa del rione XIV Borgo per *Piani* terr. 1° 2° / *Vani* 4 8 7; superficie tavole censuali 0 40, pari ad are 4; rendita accertata, per la tassa fabbricati, di annue lire 1429. Confina con le vie suddette, con la proprietà della Prelatura Paracciani-Clarelli (condomino nella porzione insistente sul n. 130 di mappa), e con quelle di Pistacchi Giovanni Battista, Boccanera Giovanni, Marchesi Sacripante, e degli eredi Manzi, salvi, ecc.	20,000	2,000
	53	Capitolo di S. Pietro in Vaticano.	Tenuta di Casal Perfetto o Presciano, con casale, posta fuori di Porta San Giovanni, descritta in catasto (Mappa 82 dell'Agro Romano) ai numeri 1 al 34, della complessiva superficie di tavole censuali 7035 60, pari ad ettari 703 ed are 56; con un estimo di scudi 31,429 76, pari a lire 168,934 96. Confina con i territori di Civitalavinia e Velletri, e con altro terreno in contrada la Pedica dello stesso Capitolo Vaticano, salvi, ecc.	339,600	33,960
	54	Id.	Tenuta di Campo Morto, porzione denominata Carano, con casale ed altri fabbricati rurali, posta fuori le Porte San Sebastiano, Latina e San Giovanni, descritta in catasto (Mappe 78 e 79 dell'Agro Romano) ai numeri 1 al 23, 58 1ª rata, 60 1ª rata, 75 al 77, 78 1ª rata, e lettera *A* (Chiesa sotto il titolo di San Pietro), della complessiva superficie di tavole censuali 14,378 79, pari ad ettari 1437, are 87 e centiare 90, con un estimo catastale di scudi 121,033 45, pari a lire 650,554 79. Confina con i territori di Civitalavinia e Velletri, con le tenute di Casal della Mandria e delle Castelle, e con altre due porzioni della stessa tenuta, una denominata Campo Morto, lotto 56 acquistato da Gori-Mazzoleni Achille, e l'altra Torre del Padiglione, lotto 55 acquistato da Montani Davide, salvi altri, ecc.	985,600	98,560
	59	Collegio dei Beneficiati di S. Maria in Trastevere.	Casipola posta in Roma in piazza di S. Rufina, ai civici numeri 9 e 10, descritta in catasto al num. 831 della mappa del rione XIII Trastevere per *Piani* terr. 1° / *Vani* 1 1; superficie tavole censuali 0 03, pari a centiare 30; con una rendita accertata di annue lire 180. Confina con la piazza suddetta e con le proprietà di Giuliani Andrea, e dell'Ospedale di S. Gallicano, salvi, ecc.	2,500	250
	70	Capitolo di S. Maria Maggiore.	Casa posta in Roma in via Banchi Vecchi, civici numeri 53 a 56, descritta in catasto al n. 675 della mappa del rione V Ponte per *Piani* sott. terr. 1° 2° 3° 4° 5° soff. / *Vani* 5 3 10 10 10 7 7 1; superficie tavole censuali 0 27, pari ad are 2 e centiare 70; con una rendita accertata, per la tassa fabbricati, di annue lire 5200. È gravata dell'annuo canone di scudi 38, pari a lire 204 25 a favore della Cappella e Beneficio de' Ss. Andrea e Gregorio nella Basilica Vaticana. E confina colla via suddetta, e con le proprietà del Capitolo Vaticano, di Serventi Rosa e di Donarelli Attilio, salvi, ecc.	74,800	7,480
			ENTI SOPPRESSI.		
10	48	Monastero dei Ss. Domenico e Sisto.	Piccola tenuta di *San Cesareo* posta fuori la Porta San Sebastiano, e descritta in catasto (Mappa 4 dell'Agro Romano) coi numeri 240 al 247, della complessiva superficie di tavole censuali 1188 55, pari ad ettari 118, are 85 e centiare 50, e dell'estimo di scudi 9997 66, pari a lire 53,737 42. È traversata dalla strada della Madonna del Divino Amore, e confina con le tenute di Cecchignola e di Tor Carbone del principe Torlonia, di Cornacchiola del principe Gabrielli, e con la strada di Valleranello, salvi, ecc.	50,000	5,000
	51	Ospizio de' Minimi nel Santissimo Salvatore della Corte.	Casa posta in Roma al vicolo della Renella, civico n. 44, e vicolo di Santa Rufina, civici numeri 45 e 46, descritta in catasto al n. 732 della mappa del rione XIII Trastevere per *Piani* terr. 1° 2° / *Vani* 2 2 2; superficie tavole censuali 0 05, pari a centiare 50; con una rendita accertata di annue lire 360. Confina con i vicoli suddetti e con le proprietà di Contini Giuseppe e delle religiose del Sacro Cuore in Santa Rufina, salvi, ecc.	4,000	400
	63	Monastero dei Ss. Domenico e Sisto.	Porzione della tenuta di *Cerqueto* posta fuori le Porte San Sebastiano e Latina, descritta in catasto (Mappa 10 dell'Agro Romano) coi numeri 79, 80, 81, per terreno di qualità seminativo e pascolivo, della complessiva superficie di tavole censuali 1751 53, pari ad ettari 175, are 15 e centiare 30; con un estimo di scudi 10,221 36, pari a lire 54,939 81. Confina con altra porzione della tenuta medesima (lotto 64) e con le tenute di Cerquetello della Prelatura Zacchia-Randanini, della Zolfaratella del principe Altieri, della Torre del Vescovo di Ittar Iginio, di Santa Palomba dei marchesi Cavaletti, di Valle Caja della primogenitura Torlonia mediante il fosso, e con la strada di Nettuno, salvi, ecc.	87,000	8,700
	64	Id.	Altra porzione della tenuta di *Cerqueto* posta fuori le Porte San Sebastiano e Latina, descritta in catasto (Mappa 10 dell'Agro Romano) coi numeri 82 al 104, per terreno pascolivo e prativo, con caseggiato, granaro, stalla e stazzi, della complessiva superficie di tavole censuali 3174 82, pari ad ettari 317, are 48 e centiare 20; con un estimo di scudi 14,241 89, pari a lire 76,550 16. Confina con altra porzione della tenuta medesima (lotto 63) e con le tenute di Cerquetello della Prelatura Zacchia-Randanini, del Sughereto del Monastero di Tor de' Specchi, della Vittoria del duca Grazioli, della Pescarella di Silvestrelli Augusto e Giulio, e di Valle Caja della primogenitura Torlonia mediante il fosso, salvi, ecc.	130,000	13,000

Avvertenza. È a tenersi poi conto delle scorte vive e morte che si trovassero nei fondi, da valutarsi il tutto all'atto della consegna al deliberatario, a termini dell'art. 83 del regolamento 22 agosto 1867.

Le tenute si vendono nel modo come sono godute dagli attuali affittuari. Da quella di Casal Perfetto, o Presciano, resta escluso l'appezzamento così detto la *Gastanella*.

Roma, addì 23 settembre 1874.

Per la Giunta
Il Segretario Capo **Masotti.**

5633

Comunità di Bibbiena

provincia di Arezzo

AVVISO D'ASTA.

Il sottoscritto sindaco del comune di Bibbiena, inerendo alla deliberazione consigliare del dì 28 agosto decorso, resa debitamente esecutoria dall'ill.mo signor comm. prefetto della provincia nel 1° settembre corrente, n° 45, rende pubblicamente noto che nella mattina del dì otto ottobre prossimo, a ore 11 antim., nella sala di questo palazzo comunale, avanti il sottoscritto, assistito dal segretario comunale, avrà luogo il pubblico incanto a mezzo di offerte segrete per l'aggiudicazione in accollo dei lavori occorrenti per la costruzione del nuovo stabilimento carcerario nella terra di Bibbiena a favore del migliore e minore offerente sull'importare della somma di it. L. 40,148 e cent. 09, resultante dal progetto redatto dall'ingegnere comunale signor Biagiotti, già approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalla Direzione generale carceraria, il quale è ostensibile, con il capitolato di appalto e relativi disegni, in questa segreteria a coloro che volessero prenderne cognizione per adire all'incanto.

I lavori tutti dovranno essere completamente ultimati entro il tempo e termine di mesi diciotto dall'avvenuta aggiudicazione.

L'accollatario dovrà uniformarsi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nella perizia, capitolato di appalto e avviso d'asta, sotto pena della rescissione immediata del contratto.

L'importare dei lavori sarà pagato per it. L. 10,000 alla metà dell'opera, dietro esibizione del certificato dell'ingegnere assistente, e per ogni resto in tre eguali rate; che la prima dopo ultimati completamente e verificati i lavori, la seconda sei mesi dopo la prima, e la terza sei mesi dopo la seconda, cioè dopo che avrà avuto luogo la collaudazione finale e la presa in consegna dell'intero lavoro.

Coloro pertanto che volessero concorrere all'incanto di cui si tratta dovranno presentare un'ora avanti l'apertura dell'incanto medesimo al segretario comunale la loro offerta di ribasso sigillata e corredata:

1° Della fede di specchietto;

2° Di un certificato di capacità rilasciato da un ingegnere capo di un uffizio tecnico governativo o provinciale;

3° Della somma di L. 2000 in biglietti di Banco da far fronte per L. 500 alle spese tutte dell'asta, e per ogni rimanente a garanzia della serietà dell'offerta.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non si presenteranno almeno due offerenti.

Il contratto sarà stipulato non appena sarà stata sanzionata dall'Autorità superiore l'aggiudicazione, e mentre nell'atto della stipulazione dovrà esser restituito all'accollatario il deposito che sopra, defalcate l'ammontare totale delle spese, questi dovrà prestare per la buona e regolare esecuzione dell'opera una garanzia corrispondente ad un ottavo del complesso importare dei lavori, e a mezzo d'iscrizione ipotecaria o a mezzo di deposito da farsi con biglietti di Banca o con valori valutati al corso di Borsa del giorno in cui avrà luogo la stipulazione predetta.

Il termine utile per la presentazione di un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, resta fino d'ora fissato nella mattina del dì 22 ottobre prossimo, a ore 11 antimeridiane.

Le spese tutte d'incanto, contratto, registro, copia di perizia, atti occorrenti per la cauzione, bolli, marche e quant'altro, saranno tutte ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Bibbiena, dall'uffizio comunale, lì 22 settembre 1874.

Per il Sindaco: ALESSIO MARCUCCI CORSIGNANO.

5634 *Il Segretario:* GIO. STOCCHI.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ DELLE CARTIERE MERIDIONALI

37 MONTEOLIVETO (*Palazzo Ottajano*)

Il Consiglio d'amministrazione ha l'onore d'informare i signori azionisti che l'assemblea generale ordinaria avrà luogo in Napoli nel giorno di domenica 18 ottobre p. v. alle ore 1 p. m. nella sede della Società, strada Monteoliveto, n. 37, palazzo Ottajano.

A termini dell'articolo 29 degli statuti sociali hanno diritto d'intervenire all'assemblea quegli azionisti che, possessori almeno di 10 azioni, abbiano fatto il deposito dei loro certificati provvisori:

In **Napoli**, presso *la Banca Napoletana*, via Monteoliveto, n. 37, quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, cioè entro il giorno 4 ottobre p. v.

Ordine del giorno:

1° Lettura ed approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
2° Lettura del rapporto e del bilancio sul primo esercizio sociale;
3° Lettura ed approvazione della relazione dei revisori dei conti;
4° Determinazione del dividendo;
5° Nomina di 7 amministratori in rimpiazzo di quelli uscenti d'ufficio giusta l'articolo 18 dello statuto sociale.

Napoli, 9 settembre 1874.

5363 LA DIREZIONE GENERALE.

ATTO DI ADOZIONE.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

La Corte d'appello di Lucca, sezione civile delle ferie, riunita in camera di consiglio,

Nel procedimento speciale sul ricorso del dott Giovanni del fu Saverio Rossini, residente in Pisa, col quale richiedesi la omologazione dell'atto di adozione ricevuto dal cancelliere di questa Corte il 10 agosto p. p., rinnovato il 16 settembre corrente;

Veduti i detti atti di adozione registrato il primo nel citato giorno 10 agosto lib. 28, num. 2060, ed il secondo lo stesso di 16 settembre con marca da lire 2 40, coi quali il nominato signor Rossini dichiarò di adottare in proprio figlio Sabatino-Filippo-Amos-Tacito Robinetti pure residente a Pisa, e questi alla sua volta di prestare il consenso all'offertagli adozione;

Veduti i documenti uniti a detto ricorso;

Veduta la requisitoria del procuratore generale del Re in data 2 settembre e sentito il medesimo in camera di consiglio nell'adunanza di questo giorno nelle sue conclusioni conformi;

Visti gli articoli 215, 216 e 218 del vigente Codice civile,

Dichiara farsi luogo all'adozione del prefato Sabatino-Filippo-Amos-Tacito Robinetti per parte del predetto signor dott Giovanni del fu Saverio Rossini.

Ordina che il presente provvedimento sia pubblicato ed affisso in copia alle porte esterne di questa Corte d'appello, del comune e del tribunale civile e correzionale di Pisa, e che sia inserito nel Giornale degli annunzi giudiziari di detta città di Pisa e di quello Ufficiale del Regno.

Così deliberato in camera di consiglio della Corte d'appello, sezione suddetta, questo dì 18 settembre 1874.

O. Bartalini - Gregorio Rosadi - Bernardino Landi - Narciso Massa - Giovanni Milani - Filippo Masseangeli canc.

Per copia conforme e rilasciata per inserirsi nel Giornale Ufficiale del Regno lì 18 settembre 1874

5646 F. MASSEANGELI canc.

R. Tribunale di commercio di Roma.

A richiesta del signor Odoardo Romiti, nella qualifica di direttore generale della Società edificatrice italiana con sede in Firenze, e che elegge il domicilio in Roma, piazza della Torretta di Borghese, n. 20, presso il procuratore Romolo Piccirilli, da cui è assistito,

Io sottoscritto Lorenzo Palumbo usciere ho citato i signori Gustavo barone De Bussieve e Victor Bovie, come amministratori delegati della Società finanziaria di Parigi, ivi domiciliati, rue Louis le Grand, n. 19;

Jacob Brunner, e Morpurgo di Nilma, consiglieri delegati della Banca Triestina di costruzione, domiciliati in Trieste, via di S. Catterina, n. 7,

A comparire nel termine di giorni quaranta in via formale innanzi al sullodato tribunale di commercio di Roma per ivi insieme agli altri citati sentir dichiarare la nullità ed inefficacia della convenzione 7 febbraio 1873, e per l'effetto sieno condannati a restituire alla Società istante tutte le somme versate da essa, o dalla Casa di commercio di Genova, senza pregiudizio di ogni altra azione che possa competere, come meglio viene espresso nella citazione estesa che viene ai convenuti notificata a forma di legge. Condannarsi alle spese ed emanarsi sentenza.

5631 L'usciere: LORENZO PALUMBO.

RETTIFICA.

Nell'avviso di n° 5222, pubblicato nei Supplementi n. 212 e 221 di questa Gazzetta, la rendita dev'essere intestata al signor Luigi *Pesce* e non Pepe, come fu, per difetto di scritturazione, stampato.

RETTIFICA

per omissione di nomi.

Nell'avviso di n° 4770, pubblicato nei Supplementi 192, 212 e n. 202 di questa Gazzetta, deve precedere al cognome di Tresca fu Giovannantonio il nome Francesca, e tra i nomi dei figli ed eredi di Errico de Marinis si aggiunga il nome di Concetta.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Verona con decreto 1° agosto p. p. ad istanza dell'avvocato Giovanni Graziani qual mandatario di Laura De Medici ed altri autorizzò il ritiro dalla Cassa depositi e prestiti in Firenze della somma di lire 4811 14 coi relativi interessi dal corpo delle italiane lire 4407 41 di spettanza dell'eredità della fu Marianna Salvagno fu Giuseppe, rappresentata dalle tre polizze di detta Cassa 3 dicembre 1868, nn. 2939, 2940, 2941, trattenendo il resto capitale di lire 63 27 e relativi interessi, quanto a lire 44 89 ed interessi per quoto spettante a Carlo fu Federico Salvagno e quanto a L. 18 37 per quote spettante a Luigi Salvagno fu Pietro.

Tanto si notifica per ogni conseguente effetto di legge.

Verona, lì 21 settembre 1874.

5616 G. GRAZIANI avv. e proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Casale Monferrato,

Vista la domanda inoltrata dalli signori Berrone Francesca vedova Riva, farmacista Pietro, Rosalia moglie Bianco, Malvina, Severina, Angelina e Teresina fratello e sorelle Riva,

Ha con suo decreto 14 giugno 1874 autorizzato l'Amministrazione del Debito Pubblico a tramutare in una rendita al portatore il certificato nominativo n. 70563, di lire centocinquanta, intestato al signor Riva Giovanni fu Angelo, in suo vivente domiciliato a Vignale, e vincolato ad ipoteca per la malleveria dello stesso Riva per la di lui qualità di farmacista in provincia.

Una tale autorizzazione viene ora pubblicata nel Giornale Ufficiale del Regno a senso del disposto dall'articolo 89 Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Vignale, 10 luglio 1874.

5183 FRANCESCO FEDERICO PISANI R. not.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Lacomba Cesarina fu Angelo, vedova di Micheletta Gioanni Maria Candido, residente in Bussoleno, ottenne li 18 corrente settembre da questo tribunale decreto col quale si mandò alla Cassa dei depositi e prestiti presso l'Amministrazione del Debito Pubblico di restituire ad essa, dichiarata unica erede del defunto suo marito Micheletta Gioanni Maria Candido, li due depositi fatti dal medesimo presso la sovracitata Cassa nella sua qualità di contabile della poste di Bussoleno, di cui l'uno di lire 200 fatto come da cartella delli 30 settembre 1858, al n. 10465, e l'altro pure di lire 200 apparente da altra cartella delli 9 settembre 1861, al n. 18415.

Susa, il 20 settembre 1874.

5617 LUCHINO sost. SAN PIETRO.

DECRETO DI ADOZIONE.

La Corte d'appello di Ancona,

Udita in camera di consiglio la relazione del ricorso e dell'unito atto di consenso del 22 agosto prossimo passato, col quale il signor Salvatore Giovanni Persichetti di Ancona, annuente la di lui moglie signora Mattea Nicolich, spontaneamente dichiara di adottare in suo figlio il signor Clemente Scopinich del fu Giuseppe, e di detta Mattea Nicolich, nato in Lussin Piccolo, distretto di Lussin (Austria), ed il detto signor Clemente di accettare l'offertagli adozione;

Sentito il Pubblico Ministero, ed assunte le debite informazioni,

Dichiara:

Si fa luogo all'adozione.

Deliberato in Ancona li 7 settembre 1874, intervenendovi i signori consiglieri cav. Carlo Leguiti ff. di presidente, cav. Salvatore Bernardi, cav. Antonio Colabianchi, comm. Federico Venturini e cav. Pellegrino Pellegrini.

C. Leguiti — G. Romani vicecanc.

Per estratto conforme

Ancona, 12 settembre 1874

5625 G. ROMANI vicecanc.

CAMERANO NATALE Gerente

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA